Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Mercoledì, 24 gennaio — Numero 19

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) delle tariffe (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 10 dicembre 1922, n. 1821, che autorizza una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 1.000.000 a favore dell'ospedale provinciale « Regina Elena » in Cosenza per la cura dei bambini affetti da rachitide e da scrofola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 43, che radia alcune Regie navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Regie navi *Sardegna* — *Varese* — *Agordat* — *San Giusto*, le torpediniere *Sagittario* — *31 A S* — *32 A. S.* — *39 R. M.* e i rimorchiatori *Murano* — *Tino* — *N. 11*, sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Art. 2.

La R. nave sussidiaria di 2ª classe *Marte*, ceduta all'esercizio navigazione delle Ferrovie dello Stato, è radiata temporaneamente dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dall'8 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 47, che estende alle nuove Provincie italiane disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163, con le modificazioni successive.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicate le norme sancite dal titolo I (dall'art. 1 all'art. 11), titolo II (dall'art. 44 all'art. 57), titolo III del Regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, con le modificazioni successive, approvate coi Regi decreti 26 ottobre 1916, n. 1687 e n. 1688, e dalla legge 31 marzo 1921, num. 378.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 49, che riduce i dazi doganali relativi ai prodotti e derivati della macinazione del frumento e dei cereali minori.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1628;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1923, i dazi di confine per i seguenti prodotti sono ridotti alle misure rispettivamente qui appresso indicate:

Num. e lettera della tariffa generale	
70 a	farina di frumento per quintale lire oro 1,50
70 c	farina di segala per quintale lire oro 1,35
ex 70 d	farina di avena per quintale lire oro 1,35
ex 70 f	farina di granturco (esclusa la farina di granturco bianco) per quintale lire oro 1,35
71	semolino per quintale lire oro 3,50
72	paste di frumento per quintale lire oro 4
73	pane e biscotto di mare per quint. lire oro 5,50
925	crusca per quintale lire oro 0,60.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 50, che modifica l'art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, autorizzante un concorso per 1500 posti di volontario nell'Amministrazione delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto legislativo 16 dicembre 1922, numero 1635, col quale è stato aperto un concorso per 1500 posti di volontario nell'Amministrazione delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 del R. D. L. 16 dicembre 1922, n. 1635, resta modificato nei termini seguenti: « A parità di titoli o di punti saranno preferiti: *a)* i mutilati di guerra; *b)* gli invalidi di guerra; *c)* gli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143; *d)* i decorati delle medaglie di argento al valore militare; *e)* i decorati di medaglia di bronzo al valore militare; *f)* i decorati con croce di guerra al valore; *g)* i combattenti; *h)* coloro che hanno prestato servizio militare ».

Art. 2.

Dal concorso indetto con R. D. L. 16 dicembre 1922, n. 1635, sono escluse le donne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, col quale si approva il regolamento per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, numero 1233, che reca garanzie e modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1922, n. 1233;

Visto il testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto coi Ministri della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, n. 1233, che reca garanzie e modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — OVIGLIO — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, n. 1233, che reca garanzie e modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.

Art. 1

La iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni concesse dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, per le ricostruzioni o riparazioni dei fabbricati danneggiati dalla guerra, si fa presso l'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati, su presentazione da parte dell'Istituto medesimo di una nota in triplice esemplare, la quale deve contenere:

1° la data della concessione dell'anticipazione ed il suo ammontare con indicazione degli accessori eventuali per interessi e spese;

2° la data del pagamento dell'ultima rata della anticipazione concessa;

3° il nome, cognome, paternità e residenza del danneggiato, al quale l'anticipazione è stata concessa;

4° ove sia possibile, il nome e cognome di colui cui risultino nel catasto intestati i beni gravati;

5° la natura e situazione dei beni gravati dalla ipoteca colle indicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;

6 l'ufficio ricevente e la data della domanda di risarcimento, oppure l'ufficio e la data in cui fu conchiuso il concordato, o la Commissione e la data della decisione che liquida l'indennità.

Non occorre la produzione del titolo costitutivo del debito nè la elezione di domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio delle ipoteche.

Art. 2.

L'ipoteca non può essere più iscritta dopo trascorsi sei mesi dalla somministrazione dell'ultima rata della anticipazione. Però per le anticipazioni somministrate prima della data in cui andrà in vigore il presente regolamento l'ipoteca potrà essere iscritta entro due anni da questa data.

Art. 3.

Nella nota di iscrizione basta indicare la descrizione dei beni quale risulta dalla denuncia del danno o dall'atto di liquidazione dell'indennizzo, purchè siano comunque identificati.

Per i luoghi dove è distrutto o disperso il catasto, alle indi-

casioni catastali potrà supplire una descrizione sommaria dell'immobile e della sua ubicazione, indicando possibilmente i confini.

In modo analogo viene descritto l'immobile, al quale l'ipoteca legale si estende in forza dell'art. 2, ultimo capoverso della legge, come pertinenza o dotazione del fabbricato ricostruito o riparato.

Art. 4.

Le pertinenze del fabbricato cui si estende la ipoteca ai sensi dell'art. 2 della legge sono le aree adiacenti destinate ad integrare il fabbricato della sua destinazione e senza le quali esso perderebbe notevolmente del suo valore, nonchè le relative costruzioni accessorie.

Terreno contermine annesso, ai sensi della stessa disposizione è il fondo alla cui coltivazione il fabbricato serve.

L'ipoteca può estendersi alle adiacenze ed al terreno annesso fino a che il valore venale di tutto l'immobile ipotecario non ecceda il doppio della somma garantita.

L'Intendenza di finanza, su ricorso dell'interessato, inteso l'Ufficio tecnico di finanza, può ordinare la riduzione dell'ipoteca che eccedesse i limiti predetti.

Art. 5.

Il conservatore delle ipoteche iscrive la nota nel registro d'ordine apposito di cui all'art 19 ed in margine a ciascuno dei tre esemplari certifica con la sua firma l'avvenuta iscrizione, indicandone il numero e la data.

Dei tre esemplari uno è archiviato, uno è restituito al richiedente, l'iscrizione ed il terzo è trasmesso entro dieci giorni in piego raccomandato alla Intendenza di finanza nella cui circoscrizione si trovano i beni gravati da ipoteca.

Art. 6.

Per ottenere annotazioni l'interessato deve produrre la domanda in due esemplari, uno dei quali è restituito col certificato in calce, sottoscritto dal conservatore, della eseguita formalità con la indicazione del numero e della data.

Dell'annotazione sarà contemporaneamente fatto cenno in margine od in calce alla nota di iscrizione ed in margine alla relativa formalità sul registro delle iscrizioni.

Art. 7

Le note e le domande potranno essere fatte anche con la stampa o con altri mezzi meccanici, purchè l'esemplare che resta depositato nell'ufficio sia fatto con inchiostro indelebile.

L'ufficio conserverà le note e le domande in distinti volumi composti possibilmente di un numero di fogli non minore di 300 nè maggiore di 500.

Art. 8.

L'avviso alla conservatoria delle ipoteche di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge è dato mediante restituzione da parte dell'Intendenza della copia di nota di iscrizione dell'ipoteca trasmessale dal conservatore ai sensi dell'art, 5 del presente regolamento, dichiarando in calce ad essa copia la somma pagata od accreditata all'Istituto federale. a rivalsa della anticipazione e che nessun altro pagamento od accreditamento potrà farglisi sulla indennità cui l'anticipazione si riferisce.

Quando la domanda del danneggiato sia stata definitivamente respinta senza alcuna liquidazione di indennità, l'Intendenza lo dichiara in calce all'esemplare della nota di iscrizione e la trasmette al conservatore.

Art. 9.

La cancellazione dell'iscrizione si effettua su semplice domanda dell'Istituto federale o dell'Istituto di credito fondiario dopo che il credito sia stato a questo ceduto.

Si effettua altresì su domanda di qualunque interessato, corredata da atto di consenso degli Istituti medesimi o da copia autentica di sentenza passata in giudicato.

Art. 10

Non è prescritta l'autenticazione delle firme sulle note di iscrizione ipotecaria nè sulla domanda di annotazione o cancellazione, nè su altri documenti rilasciati dall'Istituto federale e dall'Istituto di credito fondiario, purchè muniti del loro timbro di ufficio.

Il presidente dell'Istituto federale ed il presidente dell'Istituto di credito fondiario comunicheranno ai singoli uffici delle ipoteche i nomi dei funzionari delegati alla firma di detti atti coi facsimili delle rispettive firme.

Art. 11.

Accertato che l'anticipazione o parte di essa è coperta da indennizzo, l'Istituto federale ne dà partecipazione all'interessato, perchè provveda al pagamento. L'Istituto federale può entro il biennio esperire tutti i mezzi di legge per la realizzazione integrale del suo credito; nè il danneggiato ha diritto a dilazioni o rateazioni di sorta.

Però l'Istituto federale può, d'accordo con l'Istituto di Credito fondiario, trasferire il credito a questo per la riscossione nei modi stabiliti dall'art. 5 della legge anche prima che scada il biennio.

Art. 12.

Il subingresso di diritto dell'Istituto di Credito fondiario di cui al l'art. 5 della legge ha luogo per tutti i crediti per anticipazioni dello Istituto federale, che allo scadere del biennio non siano stati regolati e pei quali l'ipoteca legale sia stata regolarmente iscritta e conservata con effetto oltre il biennio, giusta l'art. 14.

Art. 13.

Se il credito dell'Istituto federale supera la somma, per la quale è stata inscritta ed ha efficacia la ipoteca legale giusta l'art. 2, primo comma, della legge, esso passa all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, limitatamente a detta somma. Per la eccedenza oltre detti limiti, l'Istituto federale conserva in confronto degli obbligati ogni suo diritto da esperirsi in tutti i modi di legge.

A tale intento l'Istituto federale trattiene presso di sè la cambiale o l'obbligazione e rilascia all'Istituto di credito fondiario una copia, tenendo a disposizione di questo l'originale, ove gli occorra.

Nell'esercizio dei suoi diritti per la sua quota di credito l'Istituto federale però non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'Istituto di credito fondiario sull'immobile gravato dall'ipoteca legale.

Art. 14.

Per conservare la efficacia dell'ipoteca legale oltre il biennio l'Istituto federale, prima che scada il bienno stesso, deve presentare al conservatore delle ipoteche una domanda di annotazione di subingresso a favore dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, nella quale siano indicati il nome, cognome e paternità del danneggiato, il numero e la data della iscrizione originaria della ipoteca, la somma di cui il danneggiato rimane debitore con gli accessori e la somma per la quale il credito sarà trasferito all'Istituto di credito fondiario allo scadere del biennio.

Il conservatore ne prende nota a margine della nota di iscrizione.

Art. 15.

L'Istituto federale entro sei mesi dall'annotazione prescritta dall'articolo precedente è tenuto a consegnare al l'Istituto di credito fondiario:

a) l'obbligazione ordinaria o cambiaria che rappresenta

l'anticipazione, oppure una copia della stessa nell'ipotesi dell'art. 17;

b) la nota d'iscrizione dell'ipoteca legale e la domanda di annotazione prevista dall'articolo precedente;

c) la domanda di anticipazione, e la relativa documentazione;

d) un conto dettagliato del credito ceduto.

L'Istituto di credito fondiario versa a sua scelta in denaro od in cartelle all'Istituto federale la somma corrispondente ai crediti in cui sottentrò.

Art. 16.

L'Istituto di Credito fondiario compila il piano di ammortamento del credito in dieci anni col calcolo delle rate bimestrali uguali comprensive di capitale, dell'interesse normale vigente per i mutui fondiari e delle provvigioni dovute all'Istituto per i mutui.

L'Intendenza di finanza sulla base dei documenti esibitile approva il piano di ammortamento e lo restituisce all'Istituto di Credito fondiario, il quale in base al medesimo compila annualmente i ruoli di riscossione divisi per comune e li trasmette, ove occorra, al prefetto della Provincia prima ed ai sindaci poi, a sensi dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e dell'art. 48 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296.

L'esattore esegue i versamenti all'Istituto di Credito fondiario negli stessi modi e termini stabiliti per i versamenti delle imposte dirette al ricevitore provinciale con l'onere del non riscosso per riscosso, ritenendo l'aggio dovutogli.

Art. 17.

Il piano di ammortamento approvato dalla Intendenza a tutti gli effetti delle leggi sul credito fondiario e dello statuto e dei regolamenti è considerato come un ordinario mutuo di credito fondiario.

Il debitore può in qualunque momento riscattare il suo debito, oppure convertirlo in mutuo fondiario nel qual caso gli spetta il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi, ai sensi dell'art. 9, comma 3° del testo unico delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra approvato con R. D. 27 marzo 1919, n. 426.

Dopo che la Intendenza abbia approvato il piano di ammortamento, l'effetto cambiario conserva soltanto efficacia di prova dell'anticipazione, anche se tale efficacia fosse esclusa dalla legge ordinaria.

Art. 18.

Le azioni, alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie prima e contro l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, poi, sono promosse avanti l'autorità giudiziaria competente per mezzo di citazione da notificarsi nella loro sede centrale.

Nessuna condanna a spese può essere ammessa a carico dell'Istituto federale sia dell'Istituto di credito fondiario, se prima della notificazione della citazione l'attore non abbia loro richiesta la rettifica, variazione o cancellazione dell'iscrizione con domanda dettagliata e documentata e spedita a mezzo di lettera raccomandata alla loro sede centrale.

Art. 19.

Il conservatore per le operazioni di cui al presente regolamento, tiene i seguenti registri speciali:

1° il registro speciale delle iscrizioni, il quale conterrà in distinte colonne il numero d'ordine annuale, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore, le persone rimpetto alle quali deve farsi l'iscrizione, la identificazione sommaria dei beni gravati secondo la nota conservata nell'ufficio, il cenno delle annotazioni successive.

In detto registro ogni nota che viene rimessa all'ufficio, deve essere iscritta secondo l'ordine della consegna;

2° il registro delle annotazioni sul quale, seguendo l'ordine della consegna e con numerazione progressiva compierà letteralmente ogni domanda che gli viene rimessa ed il primo avviso di cui al secondo alinea dell'art. 3 della legge.

In caso di discordanza fra i due avvisi da darsi alla conservatoria delle ipoteche e di cui alla prima parte ed al primo capoverso dell'art. 3 della legge, avrà assoluta prevalenza decisiva quello della Intendenza di finanza.

3° una rubrica alfabetica dei cognomi e nomi delle persone a carico delle quali siano state iscritte ipoteche, col richiamo in apposite separate colonne dei numeri delle formalità inscritte sul registro n. 1 e dei numeri delle domande inscritte sul registro n. 2.

Alla tenuta dei registri numeri 1 e 2 sono applicabili le norme dell'art. 2073 codice civile.

Art. 20.

Sono esenti da qualsiasi tassa i registri, le note, le domande, i certificati delle eseguite formalità ed ogni altro atto e scritto relativo alle operazioni ipotecarie per le anticipazioni sul risarcimento per danni di guerra compiute dagli istituti autorizzati.

Questi, agli effetti di tali operazioni, hanno la facoltà di eseguire ricerche sui registri catastali ed ipotecari ed estrarne appunti e memorie senza pagamento di tasse. I documenti che per lo stesso oggetto ad essi occorressero saranno rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 21.

Per tutte le operazioni ipotecarie, per le ricerche e visioni e pel rilascio di estratti, certificati e copie competono ai conservatori delle ipoteche gli emolumenti stabiliti dalla tabella *D*), allegata al D. L. 21 aprile 1918, n. 575 e dall'art. 8 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107. Gli Istituti federale e di credito fondiario potranno rivalersi delle spese per emolumenti verso i loro debitori.

Sono però a carico dei conservatori tutte le spese per scritturazione, manutenzione, custodia e rilegatura dei registri e quelle per la legatura in volumi delle note domande.

Art. 22.

Nelle Provincie redente, nei circondari nei quali non è stato ancora introdotto o nei quali durante la guerra è stato distrutto il fondiario, l'iscrizione dell'ipoteca legale sarà fatta nei modi e con le forme tutte indicate nei precedenti articoli, eccettuato l'art. 19, presso i giudici competenti a tenere il libro fondiario o il libro di archiviazione.

Nei circondari delle nuove Provincie, nei quali esistono i libri fondiario, l'iscrizione seguirà secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli, eccettuato l'art 19, con le modificazioni seguenti.

In luogo della iscrizione prevista all'art. 19 nn. 1 e 2 di questo regolamento, l'ipoteca dell'Istituto mutuante sarà iscritta nel foglio dei passivi degli immobili di cui si tratta.

Nello stesso foglio saranno fatte anche le occorrenti annotazioni.

L'iscrizione sarà fatta « per somme già versate quali anticipazioni e per i relativi interessi e spese determinate come importo massimo dall'Istituto anticipatore, nonchè in sicurezza dei crediti cambiari dipendenti da tali anticipazioni ».

Nel foglio dei passivi sarà in pari tempo annotata la prevalenza di grado della ipoteca iscritta entro i limiti fissati dall'arti-

colo 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, di fronte ad ogni altra ipoteca già esistente, anche se legale o privilegiata.

In tutte le anticipazioni, richieste o proposte dirette all'Ufficio fondiario sarà sempre indicato, oltre a quanto prescritto dall'art. 3, il numero della relativa partita tavolare e del corpo tavolare.

Art. 23.

Nelle stesse Provincie sono esercitate dalla Direzione di finanza le funzioni attribuite dal regolamento alle Intendenze e quivi le anticipazioni effettuate dal Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini e dagli Istituti di credito fondiario di Gorizia e di Parenzo sono considerate, agli effetti della legge e del regolamento, come se fossero state fatte direttamente dallo Istituto federale.

Art. 24.

Agli Istituti di credito fondiario di Gorizia, di Trento e di Parenzo, sono estesi i diritti e doveri attribuiti dall'art. 5 della legge all'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Il Ministero delle terre liberate determinerà come debbano essere ripartiti fra i detti Istituti i crediti di cui al predetto articolo di legge.

Art. 25.

I ruoli annuali di riscossione compilati giusta l'art. 16 dagli Istituti fondiario che operino nelle nuove Provincie sono trasmessi all'autorità di finanza locale, che ne curerà la riscossione secondo le norme del regolamento esecutivo quivi in vigore per l'esazione dei crediti dello Stato per l'imposta fondiaria e casatico ed in conformità delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del R. decreto 6 settembre 1921, n. 1414.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le terre liberate
GIURIATI.
Il Ministro della giustizia e affari di culto
OVIGLIO.
Il Ministro del tesoro
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, che sopprime il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo ed istituisce in loro vece, presso il Ministero delle colonie, a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205 e 5 aprile 1908 n. 161 con le quali venne istituito un Consiglio coloniale per gli affari riguardanti l'Eritrea e la Somalia;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1914, n. 151, relativo alla istituzione di un Comitato superiore amministrativo, per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 sono soppressi il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo e le loro attribuzioni, stabilite dalle disposizioni vigenti sono demandate ad un Consiglio superiore coloniale, che viene istituito presso il Ministero delle colonie in sostituzione dei due consessi predetti.

Art. 2.

Il Consiglio superiore coloniale è così composto:

1° del sottosegretario di Stato alle colonie, che lo presiede;

2° di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna, dalle assemblee legislative nel proprio seno;

3° di due membri del Consiglio di Stato;

4° di un membro della Corte dei conti;

5° di un rappresentante dell'avvocatura generale erariale;

6° di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7° di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di uno del Ministero delle finanze;

8° dei due direttori generali e del capo dell'ufficio speciale studi e propaganda del Ministero delle colonie;

9° di quattro esperti, estranei all'Amministrazione, liberamente scelti dal Ministro delle colonie, che li propone alla nomina Regia.

I componenti di cui nei numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, e 9°, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti della Camera dei deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato politico, fino alla scadenza della nomina.

I componenti di cui ai nn. 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie;

Con suo decreto il Ministro designa i funzionari che adempiono alle mansioni di segretario del Consiglio superiore coloniale, scegliendoli nel personale amministrativo del Ministero delle colonie, in numero non maggiore di due.

Art. 3.

Sarà sentito il parere del Consiglio superiore coloniale anche sui provvedimenti che il Governo del Re è autorizzato a prendere per il disposto del R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247.

Art. 4.

E' applicabile, per il funzionamento del Consiglio superiore coloniale, la disposizione di cui all'art. 7 del R. decreto 11 gennaio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 53, che istituisce la provincia dell'Istria con capoluogo Pola.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto legge 17 ottobre 1922, n. 1353;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la provincia dell'Istria, con capoluogo Pola.

Essa avrà i seguenti circondari:

1. Circondario di Capodistria, con i territori dei distretti giudiziari di Capodistria, Pinguente e Pirano;
2. Circondario di Parenzo, con i territori dei distretti giudiziari di Parenzo, Buie d'Istria e Montona;
3. Circondario di Pisino, con i territori dei distretti giudiziari di Pisino e Albona;
4. Circondario di Pola, con il territorio dei distretti giudiziari di Pola, Dignano e Rovigno.
5. Circondario di Volosca-Abbazia, con il territorio dei distretti giudiziari di Volosca-Abbazia, Castelnuovo d'Istria e Bisterza.
6. Circondario di Lussino, con il territorio dei distretti giudiziari di Lussino e Cherso.

Art. 2.

E' istituita la provincia di Trieste, con capoluogo Trieste.

Essa avrà i seguenti circondari:

1° circondario di Trieste, col territorio dei distretti giudiziari di Trieste, Sesana e Monfalcone, col territorio dei comuni di Malchina, Slivia, San Pelagio, Aurisina, Grado e con quello della frazione di Isola Morosini che passa a far parte del comune di San Canzian d'Isonzo;

2° circondario di Postumia, con il territorio dei distretti giudiziari di Postumia e Senosecchia, e con il territorio del comune di Caccia.

Art. 3.

I comuni di Muggia e San Dorligo della Valle (Dolina), che attualmente fanno parte del territorio del distretto giudiziario di Capodistria, passano al distretto giudiziario di Trieste, ad eccezione della frazione (comune censuario) di Scoffie e di una parte della frazione (comune censuario) di Valle Oltra, da delimitarsi con decreto del Ministro dell'interno, che passano dal territorio del comune di Muggia a quello del comune di Capodistria, e ad eccezione delle frazioni (comuni censuari) di Ospo e Gabrovizza, che passano dal comune di San Dorligo della Valle (Dolina) a quello di Decani e della frazione (comune censuario) di San Servolo, che passa dal comune di San Dorligo della Valle (Dolina) al nuovo comune di Erpelle-Cosina.

Vengono staccati dal comune di Occisla-San Pietro e passano al comune di San Dorligo della Valle (Dolina) il territorio della frazione (Comune censuario) di Grozzana e parte del territorio della frazione di Draga da delimitarsi con decreto del Ministro dell'interno.

È costituito il nuovo comune di Erpelle-Cosina, con sede a Cosina, il quale fa parte del territorio del distretto giudiziario di Capodistria.

Il comune di Erpelle-Cosina, alla cui precisa delimitazione si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, è costituito dalla frazione (Comune censuario) di Erpelle (comune di Matteria), da una parte del territorio della località di Cosina (comune di Roditti, dalle frazioni (Comuni censuari) di Occisla, Poggio, Piedimonte, Cernotich, San Servolo e dai territori staccati dalla frazione (comune censuario) di Draga.

Art. 4.

Passano a far parte della provincia di Udine, che assume la denominazione di provincia del Friuli, i territori dei distretti giudiziari di Tarvisio, Tolmino, Caporetto, Circhina, Plezzo, Idria (meno il territorio del comune di Caccia), Gorizia, Aidussina, Canale, Vipacco, Gradisca, Cormons, Cervignano (meno il territorio del comune di Grado e della frazione di Isola Morosini), Comeno (meno i territori dei comuni di Maltina, Slivia, San Pelagio e Aurisina).

Oltre i circondari già esistenti di Cividale del Friuli, Pordenone e Tolmezzo, sono istituiti, nella provincia del Friuli, i seguenti nuovi circondari:

1° Tolmino, col territorio dei distretti giudiziari di Tolmino, Caporetto, Circhina, Plezzo ed Idria (meno il comune di Caccia);

2° di Gorizia, col territorio dei distretti giudiziari di Gorizia, Aidussina, Canale, Vipacco e Comeno (meno i territori dei comuni di Malchina, Slivia, San Pelagio e Aurisina);

3° di Gradisca, col territorio dei distretti giudiziari di Gradisca, Cormons, Cervignano (meno il territorio del comune di Grado e della frazione d'Isola Morosini).

All'esistente circondario di Tolmezzo è aggregato il territorio del distretto giudiziario di Tarvisio.

Art. 5

Con successivo decreto Reale verranno stabiliti il numero e la circoscrizione dei mandamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n 54, che istituisce la provincia di Zara con capoluogo Zara

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il Regio decreto-legge 17 ottobre 19 2, n. 1353;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la provincia di Zara, con capoluogo Zara.

Art. 2.

La provincia di Zara, che comprende il territorio della Dalmazia annesso con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, avrà un unico circondario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 30 novembre 1922, n. 1761, che autorizza l'esercizio di un nuovo tronco delle tramvie municipali di Roma, da viale Rossini ai Parioli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto Reale 9 maggio 1912, n. 1447, ed il regolamento, pure approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, numero 306;
Vista la legge 23 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e il regolamento relativo, approvato con Nostro decreto 10 marzo 1904, n. 108;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Roma, e per esso l'Azienda delle tramvie municipali, è autorizzato ad esercitare una nuova linea tramviaria dal viale Rossini ai Parioli sotto la Villa Glori.

La costruzione di tale nuovo tronco sarà fatta in conformità del progetto allegato alla istanza, senza data, del comune di Roma, con le avvertenze contenute nel parere 13 novembre 1922, n. 1379, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'impianto del nuovo tronco tramviario e per l'esercizio della intera linea dovranno osservarsi, oltre le disposizioni di legge e di regolamento sopraindicate, quelle contenute nel disciplinare 13 febbraio 1911, relativo alle altre linee della rete delle tramvie municipali di Roma, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno ritenute necessarie all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1774, che abroga la disposizione di cui alla lettera G dell'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 298.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogata la disposizione di cui alla lettera *G* dell'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 298.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 37, che autorizza la cessione in appalto ai privati del servizio di recapito dei telegrammi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza delle facoltà conferite al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Considerata la necessità di ridurre le funzioni della Amministrazione delle poste e dei telegrafi affidando all'industria privata la gestione di alcuni fra i servizi dipendenti dall'Amministrazione stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a dare in appalto in una o più località del Regno o per determinate zone delle località stesse il servizio di recapito dei telegrammi, quando lo riconosca conveniente nell'interesse dell'Amministrazione.

Art 2.

L'appalto dei servizi di cui al precedente articolo si effettuerà mediante licitazione privata con Ditte o Cooperative di lavoro ritenute idonee, in base a capitolati di oneri approvati dal Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi dovrà, a parità di condizioni, dare la preferenza nell'appalto, a Cooperative di lavoro costituite fra ex-combattenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO'

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Decreto Ministeriale che annulla il concorso al posto di insegnante di plastica, intaglio in marmo, alabastro, stuccatura e formatura, nella R. scuola industriale di Pisa.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale del 15 giugno 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 gennaio 1920, n. 152, col quale è stato bandito il concorso al posto di insegnante di plastica, intaglio in marmo e alabastro, stuccatura e formatura, nella R. scuola industriale di Pisa;

Visto il regolamento generale sull'istruzione professionale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Il concorso per il posto di insegnante di plastica, intaglio in marmo, alabastro, stuccatura e formatura, nella R. scuola industriale di Pisa, è annullato.

Roma, 1° dicembre 1922.

Per il Ministro
GRONCHI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATI

Con decreto Ministeriale 18 gennaio 1923, n. 164, è stato approvato lo statuto del Consorzio idraulico di Argenta, secondo il testo omologato dal prefetto di Ferrara con decreto 12 novembre 1910, n. 14799, salvo modificazione dell'art. 53, in cui al comma 1°, è sostituita la disposizione seguente:

« All'Amministrazione consorziale si applicano, per quanto riguarda la vigilanza e l'ingerenza governativa, le disposizioni del capo III del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255 ».

Con decreto Ministeriale 22 gennaio 1923, n. 202, è stata approvata l'aggiunta delle parole « *e nel giornale quotidiano « Il Resto del Carlino* », deliberata l'8 novembre 1922 dall'assemblea generale del Consorzio Cavamento Palata all'art. 7 (2° comma) dello statuto consorziale, allo scopo di portare più facilmente a notizia dei singoli consorziati il giorno e l'ora in cui si terranno assemblee.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Baglioni Attilio, geometra principale, con lo stipendio di L. 5600, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con decorrenza dal 1° ottobre, con l'annuo assegno di L. 4300.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Nalardi Luigi, disegnatore principale con lo stipendio di L. 6200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 21 settembre 1922, con l'annuo assegno di L. 3100.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO

La Società anonima di assicurazioni « Alpes » con sede in Firenze, in corso di liquidazione, ha inoltrato domanda di svincolo

delle attività mobiliari depositate per il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, asserendo di non avere mai assunto rischi in assicurazione.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo e far pervenire il relativo ricorso al Ministero per l'industria e il commercio - Direzione generale del credito - Ufficio tecnico delle assicurazioni private - non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 20 gennaio 1923.

Per il Ministro
NICOTRA.

AVVISO

La Compagnia di assicurazione « Mutua scioperi », Società di mutua assicurazione contro i danni degli scioperi, boicottaggi, serrate ed altre turbative del lavoro, con sede in Bologna, in corso di liquidazione, ha richiesto lo svincolo del deposito eseguito a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, asserendo di aver estinto ogni e qualunque impegno assicurativo assunto nel Regno.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero per la industria e commercio, Direzione generale del credito, Ufficio tecnico delle assicurazioni private, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 17 gennaio 1923.

Per il Ministro
V. CAMANNI.

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 23 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	135 85	Dinari	—
Londra	98 01	Corone jugoslave	—
Svizzera	392 14	Belgio	121 —
Spagna	328 —	Olanda	8 37
Berlino	0 109	Pesos oro	17 70
Vienna	0 03	Pesos carta	7 81
Praga	—	New York	20 98

Oro 404 81

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 51	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 45	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 23).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	687575	423 50	Casaburi Michele, Guido, Gustavo, *Pia* e *Nina* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Pellegrini Virginia fu Michele, vedova Casaburi, domiciliati a Napoli	Casaburi Michele, Guido, Gustavo, *Maria-Pia* e *Anna* fu Vincenzo, minori, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	276766	100 —	Sampaoli Wolfango fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Duo Ennia fu Ercole, vedova di Sampaoli Giuseppe, dom. a Sampierdarena (Genova)	Sampaoli Wolfango *Weter* fu *Adrasto Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Duo Ennia fu Ercole, vedova di Sampaoli *Adrasto Giuseppe*, dom. a Sampierdarena (Genova)
3,50 0[0	373313	28 —	Poggio *Fiorentino* e Pasquale di Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cengio (Genova)	Poggio *Angela Fiorentina* e Pasquale di Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cengio (Genova)
Consolidato 5 0[0	282946	1080 —	Starita *Antonio* di Guglielmo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	Starita *Antonino* di Guglielmo, minore, ecc., come contro
»	203821	1175 —	Bargis *Maria-Rosa* fu Domenico, moglie di Franzini Carlo Camillo fu *Michele*, dom. in Torino. Vincolata	Bargis *Rosa* fu Domenico, moglie di Franzini Carlo Camillo fu *Luigi*
»	181208	20 —	*Marino* Salvatore, Nunzio, Annetta, Rosa e Francesca, minori, sotto la patria potestà della madre Maranto Rosa di Nunzio, ved. di *Marino* Francesco, dom. a Cefalù (Palermo) con avvertenza di provenienza	*Cimino* Salvatore, Nunzio, Annetta, Rosa e Francesca fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Maranto Rosa di Nunzio, ved. di *Cimino* Francesco, dom. a Cefalù (Palermo), con avvertenza di provenienza

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 gennaio 1923.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

INSERZIONI

Banca di San Daniele del Friuli

San Daniele del Friuli

Società anonima per azioni

Capitale sociale L. 200.000 interamente versato

Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria

A termini dell'art. 12 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 18 febbraio 1923, alle ore 14 precise, nei locali della Banca, in San Daniele del Friuli, via del Monte, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazioni sul bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci.

Qualora andasse deserta la prima convocazione, l'assemblea si intende riconvocata senza ulteriore avviso per il giorno 25 febbraio 1923, alla stessa ora e luogo.

San Daniele, 20 gennaio 1923.

Il presidente
cav. nob. Carlo Narducci.

Il direttore
Nelsomini Anicoto.

6771 — A pagamento

LA PADANA

Società di Previdenza Zootecnica

Anonima Assicuratrice Bestiame

Capitale sociale interamente versato L. 100.000

SEDE IN CREMONA

Avviso di convocazione

I soci azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nella sede sociale in Cremona, Corso Umberto I n. 4, alle ore 14 del giorno 10 febbraio p. v., per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale anteriore.
2. Proposta d'aumento del capitale sociale.
3. Completamento del Consiglio.
4. Comunicazioni e delibere varie.

Per intervenire all'assemblea generale straordinaria gli azionisti dovranno depositare le ricevute provvisorie presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, senza computare nel termine nè il giorno del deposito, nè quello dell'assemblea.

Cremona, 25 gennaio 1923.

La Padana.

6792 — A pagamento.

CREDITO SUBALPINO

Società anonima — Torino

Capitale emesso e versato Lire 2.500.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 11 febbraio 1923, ore 10.30, in Torino, nei locali della sede in via Santa Teresa, n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione (parte ordinaria).
2. Relazione dei sindaci (parte ordinaria).
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative (parte ordinaria).
4. Provvedimenti e deliberazioni attinenti, conseguenti e relative all'art. 146 del Codice di commercio (parte straordinaria).
5. Aumento a L. 3.000.000 del capitale sociale (parte straordinaria).
6. Modificazione all'art. 5 dello statuto sociale (parte straordinaria).
7. Convalidazione a mente dell'art. 19 dello statuto dei consiglieri comm. Giacomo Girardi e rag. Enrico Bachi, e nomina di due consiglieri scaduti di carica per sorteggio e rieleggibili (parte ordinaria).
8. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per lo esercizio 1923 e determinazione della loro retribuzione (parte ordinaria).
9. Comunicazioni varie.

Occorrendo una seconda convocazione questa si intende fin da ora fissata per il giorno 25 febbraio 1923, ore 10,30, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

I possessori di certificati al portatore dovranno, per intervenire all'assemblea, depositare i loro titoli presso la Cassa della Società (via Santa Teresa, n. 11), almeno cinque giorni liberi prima delle date fissate per le convocazioni; gli intestatari di azioni nominative riceveranno in tempo utile i biglietti di ammissione all'assemblea, che saranno mandati direttamente dalla Società.

Il deposito di azioni per la prima convocazione vale anche per la seconda, quando le medesime non siano state ritirate.

Torino, 22 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6793 — A pagamento.

BANCA POPOLARE CADORINA

Società anonima

PIEVE DI CADORE

Capitale L. 320.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 10 febbraio 1923, alle ore 11, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922 e riparto utili.
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione a sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale ed emolumento a favore del medesimo.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti ed emolumento a favore dei medesimi.

Parte straordinaria:

Proroga della durata della Società e conseguente modificazione dello statuto sociale.

L'assemblea di seconda convocazione avrà luogo, ove occorra il giorno stesso 10 febbraio 1923, nello stesso luogo, alle ore 14

Pieve di Cadore, 22 gennaio 1923.

Il presidente
B. De Col Tana.

6803 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Droghieri della città e provincia di Bologna

Capitale sociale L. 600.000

I Soci sono convocati in assemblea generale pel giorno 15 febbraio p. v., ore 21, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni dei liquidatori in merito alla liquidazione dell'azienda.

Bologna, 20 gennaio 1923.

I liquidatori
Ghirardini — Salvaterelli — Tani.

6805 — A pagamento

BANCA D'ITALIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 20 dicembre 1922.

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (*Migliaia di lire*)	
Cassa	1.347.498.021 15	+	15.166
Portafoglio su piazze italiane	4.480.799.782 63	—	35.034
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	9.510.912 37	—	12
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 2.008.695.584,70 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.368.695.584 70	+	184.544
Titoli	396.036.867 21	+	697
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	186.068.196 59	+	3.080
Conti correnti attivi (nel Regno L. 300.482.584,05; all'estero L. 724.064.229,84)	1.024.546.853 89	+	10.180
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	337.608.697 51	—	391.422
Partite varie	1.478.605.831 19	+	63.594
Sofferenze	6.752.548 48	—	4.490
Spese dell'esercizio	46.012.635 51	+	6.483
Totale . . .	17.512.205.934 23	—	147.223
Depositi	36.691.967.993 18	+	221.206
Totale generale . . .	54.204.173.927 41	+	73.983

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	13.563.818.975 —	—	260.459
Debiti a vista	798.692.377 68	—	90.427
Depositi in conto corrente fruttifero	934.616.864 91	+	13.276
Conti correnti passivi	92.613.151 96	—	3.462
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	145.665.074 02	—	18.520
Partite varie	1.211.957.257 01	+	15.415
Rendite dell'esercizio	464.816.921 32	+	16.100
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.512.205.934 23	—	147.223
Depositanti	36.691.967.993 18	+	221.206
Totale generale . . .	54.204.173.927 41	+	73.983

Riserva.

Oro	823.255.171 58
Argento	75.756.777 52
Valute equiparate	768.073.643 03
Totale della riserva . . .	1.668.085.582 08

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.668.085.592 08
Attività diverse (di cui L. » per deficienza di garanzia)	11.895.733.382 92
	13.563.818.975 —

Eccedenza di garanzia L. 855.121.293,91 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0[0 pei debiti a vista) alla circolazione 21,36 0[0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro			L. 78.246.599 09	L. 89.974.139 09
Argento	scudi al titolo di 900[1000 a corso legale	L. 9.576.275 —	» 11.727.540 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 2.151.265 —		

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

6787 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 20 dicembre 1922.

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	445.647.713 50	—	11.505
Portafoglio su piazze italiane	1.258.022.087 50	+	11.657
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	32.708.665 10		182
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 428.714.361,85; al Tesoro L. 94.000.000 —)	522.714 361 85	+	9.036
Titoli	144.749.678 23	—	1.676
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	56.379 118 47	—	109
Conti correnti attivi (nel Regno L. 54.277.017,37; all'estero L. 36.084.807,33)	90 361.824 70	—	1.621
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	14.468.030 02	+	5.116
Partite varie	527.725 506 12	+	775
Sofferenze	10.587.194 02	—	262
Spese dell'esercizio	78.611.861 24	+	382
Totale . . .	4 548.604.030 78	+	12.554
Depositi	4.717.788.256 95	+	5.368
Totale generale . . .	9.266.342.287 73	+	17.922

PASSIVO.			
Capitale e patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	104.669.90 86		—
Circolazione	3.342.893.150 —	+	6.044
Debiti a vista	188.937.338 25	+	4.348
Depositi in conto corrente fruttifero	289.744.904 53	—	2.322
Conti correnti passivi	47.391.161 35	+	1.452
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	9.391.248 29	—	728
Partite varie	392 627.552 37	+	204
Rendite dell'esercizio	122 9.5.710 63	+	3.471
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale . . .	4.548.604.030 78	+	12.554
Depositanti	4.717.788.256 95	+	5.368
Totale generale . . .	9 266.342.287 83	+	17.922

Riserva.

Oro	202.476.851 22
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	66.104.378 70
Totale della riserva . . .	298.721.267 92

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 120.000.000)	298.721.267 92
Attività diverse	3.044.171.882 80
	3 342.893.150 —

Eccedenza di garanzia L. 266.864.573 92 *(per memoria)*.
Rapporto della riserva alla circolazione: 15,55 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI

6788 — A pagamento

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 20

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 20 dicembre 1922

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	174.953.399 55	—	16.933
Portafoglio su piazze italiane	253.890.178 58	+	4671
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36 000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13.660.187 90	—	2
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 126.500.921,33; al Tesoro L. 31.000.000)	157.5[illegible].9 4 33	+	1131
Titoli	46.386.057 01		—
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.752.397 89		—
Conti correnti attivi (nel Regno L. 44.697.000,48; all'estero L. 16.535.179,52)	61.233.180 —	—	294
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	67.513.696 33	—	1664
Partite varie	85.167.825 31	+	615
Sofferenze	1.7[illegible]5.914 94	+	48
Spese dell'esercizio	17.929.819 41	—	596
Totale	1.298.350.581 30	—	12.824
Depositi	1.455.432.748 15	+	55.872
Totale generale	2.753.783.329 45	+	43.048

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.600.000 —		—
Massa di rispetto	21.531.346 82		—
Riserva straordinaria	7.167.252 57		—
Circolazione	670.037.675 —	+	16.528
Debiti a vista	133.479 026 54	+	5727
Depositi in conto corrente fruttifero	99.029.041 64	—	1168
Conti correnti passivi	5.681.380 72	—	707
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	73.153.931 35	—	3926
Partite varie	252.912.256 46	—	29 565
Rendite dell'esercizio	23.538.015 20	+	287
Utili netti dell'esercizio 1921	—		—
Totale	1.298 350.581 30	—	12.824
Depositanti	1.455.432.748 15	+	55.872
Totale generale	2.753.783.329 45	+	43.048

Oro	39 443.485 26
Argento	9 577.885 —
Valute equiparate	26.051.574 96
Totale della riserva	75.072.945 82

in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	75.072.945 82
Attività diverse	594.964.729 18
	670.037.675 —

Eccedenza di garanzia L. 253.548.711,23 (*per memoria*).
Rapporto della riserva alla circolazione: 2020 %

Pel direttore generale
CIOTTI.

Il ragioniere generale
G. FERRINI

6789 — A pagamento

Società italiana per le bonifiche agricole

ANONIMA

Capitale L. 1.250.000

Sede in Genova

Convocazione di assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria è convocata per il giorno 9 febbraio 1923, alle ore 14, nella sede sociale in Genova, piazza Fontane Marose n. 25, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 10 novembre 1922.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Deliberazioni s[illegible] n[illegible] 1 e 2 dell'ordine del giorno.
4. Elezione di numero quattro consiglieri in sostituzione di altrettanti scadenti per anzianità.
5. Elezione dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea deve essere fatto entro il 3 febbraio 1923 presso la sede della Società.

Andando deserta l'assemblea in prima convocazione, la seconda convocazione è fissata per il giorno 22 febbraio 1923, alle ore 14.

L'adunanza sarà tenuta nella sede sociale ed il termine per gli ulteriori depositi delle azioni è prorogato al giorno 16 febbraio 1923.

Genova, 22 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6794 — A pagamento.

Società Immobiliare Calabra

Anonima

Capitale L. 4.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria alle ore 10 del giorno 15 febbraio p. v. in Milano, in una sala gentilmente concessa dalla Società anonima del Grand Hotel Regina di Salsomaggiore, via Mascheroni n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio dello scorso esercizio e provvedimenti relativi.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti. Loro retribuzione.

Parte straordinaria:

Modifica agli articoli 1-3 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni, onde poter adire all'assemblea, dovrà aver luogo prima del giorno 11 febbraio p. v. presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, succursale di Roma o presso la Cassa sociale.

Nel caso che l'assemblea non si rendesse valida, essa s'intende rinviata al giorno 28 stesso mese, ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

6806 — A pagamento.

Società Industriale Jonica

ANONIMA

Capitale L. 200.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria alle ore 15 del giorno 15 febbraio p. v. in Milano, in una sala gentilmente concessa dalla Società anonima del Grand Hotel Regina di Salsomaggiore, Via Mascheroni, n. 19, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio [d]ello scorso esercizio e provvedimenti relativi.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti. Loro retribuzione.

Parte straordinaria:

Modifica all'art. 1 dello statuto sociale.

Onde poter intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le proprie azioni prima del giorno 11 febbraio p. v. presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, Succursale di Roma o presso la Cassa sociale.

Nel caso che l'assemblea non si rendesse valida, essa avrà luogo in seconda convocazione nel giorno 28 stesso mese ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

6807 — A pagamento.

SOCIETA' OLEARIA LIGURE

Anonima

Capitale sociale L. 250.000 - versato

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 8 febbraio 1923, alle ore 12, nella sede sociale, via XX Settembre n. 11, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e retribuzione del Collegio sindacale.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo il 23 febbraio 1923, ad ore 12.

Roma, 23 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6819 — A pagamento.

Società anonima H. N. Maffei

Capitale sociale L. 250.000 versato

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 8 febbraio 1923, alle ore 11, nella sede sociale, via XX Settembre n. 11, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e retribuzione del Collegio sindacale.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo il 23 febbraio 1923 ad ore 11.

Roma, 23 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6820 — A pagamento.

" La Pineta di Castiglioncello "

SOCIETA' ANONIMA CON SEDE A CASTIGLIONCELLO

Capitale soc. L. 100.000

Su richiesta dell'avv. Antonio Spagna, portatore di n. 250 azioni, rappresentanti il quinto del capitale sociale, i signori azionisti della Società anonima « La Pineta di Castiglioncello », con sede sociale a Castiglioncello, sono convocati in assemblea straordinaria a termine dell'art. 159 Codice di commercio, in Roma, via Nazionale n. 87, nello studio del presidente della Società avvocato Edoardo Rotigliano, per il giorno 10 febbraio, alle ore 15, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale e trasferimento della sede sociale da Castiglioncello in Roma.
2. Modifica dell'art. 10 dello statuto sociale.
3. Dimissioni del presidente e di alcuni consiglieri ed eventuale rinnovazione di tutto il Consiglio.

Qualora l'assemblea andasse deserta in prima convocazione,

viene fissata la seconda convocazione per le ore 16 dello stesso giorno ed in questo caso sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso lo studio del presidente della Società avv. Edoardo Rotigliano, Roma, via Nazionale n. 87, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Roma, 24 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6826 — A pagamento.

Società anonima italiana " P. Pastene "

Capitale sociale L. 500.000 versato

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 8 febbraio 1923, alle ore 10, nella sede sociale, via XX Settembre n. 11, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e retribuzione del Collegio sindacale.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo il 23 febbraio 1923, ad ore 10.

Roma, 23 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6821 — A pagamento.

STABILIMENTO AGRO-ORTICOLO

Società anonima

Capitale sociale L. 100.000

Gli azionisti dello stabilimento agro-orticolo « S. A. O. » (Società anonima con sede sociale in Udine, Piazzale XXVI luglio, n. 2), sono convocati in assemblea venerdì 9 febbraio 1923, ore 13 in prima e ore 14 in seconda convocazione, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio per l'anno 1921-922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni deve esser fatto entro il giorno 9 febbraio 1923 nella Cassa sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

6822 — A pagamento.

COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE AEREA

Società anonima

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci, che si terrà in 1ª convocazione il 15 febbraio p. v., alle ore 21, ed in 2ª convocazione il giorno successivo, nei locali della sede in via Aurora 45, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio.
2. Aumento del capitale.
3. Nomina dei sindaci.

Roma, 23 gennaio 1923.

Il presidente
F. Egidi.

6818 — A pagamento.

Unione Cooperativa di Consumo
Agro Romano (Ostia)

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 febbraio 1923, alle ore 9, nei locali della Società cooperativa fra coloni e operai ravennati in Ostia, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione del Collegio dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922
5. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
6. Elezioni di tutte le cariche sociali.
7. Varie.

Non raggiungendosi il numero legale dei soci l'assemblea si terrà in seconda convocazione la domenica successiva 18 febbraio alla stessa ora e negli stessi locali.

Ostia, 20 gennaio 1923.

Unione Cooperativa di Consumo
Agro Romano (Ostia)
Il presidente
Ernesto Bazzini.

6824 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 31 gennaio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di mc. 1933,75 di brecciame di Castellammare e di mc. 4237,25 di brecciame delle cave di Santa Maria a Vico o della Schiava occorrente per la manutenzione della strada Brecce e Stucchio Brecce durante il biennio 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 23 ottobre 1922, adottata con i poteri del Consiglio.

L'importo della fornitura a base di asta è di L. 290.080, in ragione pel brecciame di Castellammare di L. 47 per mc. sul primo tratto della strada Brecce e di L. 55 sul secondo tratto e pel brecciame delle cave di S. Maria a Vico o della Schiava di L. 42 per mc. e nel terzo tratto della strada Brecce e di L. 47,60 sulla strada Stucchio-Brecce, e la provvista dovrà essere compiuta nel termine di giorni 90 a decorrere dalla data dell'analogo ordinativo che sarà dato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, dopo che sarà stato approvato il verbale di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto definitivo di appalto, e dopo che sarà eseguito il versamento della cauzione definitiva, e nel 2° anno di appalto la fornitura dovrà essere compiuta per la fine di marzo, sotto la pena della multa di L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

Il pagamento sarà eseguito in ciascun anno d'appalto, in unica soluzione appena l'ufficio tecnico provinciale avrà rilasciato il certificato di ultimazione della fornitura stessa ed il certificato di collaudo e la Deputazione provinciale avrà approvato il collaudo e nel 2° anno per la fine di marzo.

Le offerte di ribasso, che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato dirette al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto nonchè dalla cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 9000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa,

del capitolato speciale per i lavori sopra indicati e del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera b) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. a) e b gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 14500.

La cauzione definitiva sarà di L. 29,000, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, o verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 9000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 16 gennaio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

6795 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 31 gennaio 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento delle strade provinciali Sant'Anastasia-Pomigliano, Somma-Marigliano e Costantinopoli-Piazzolla, durante gli anni 1923-924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 23 ottobre 1922, adottata coi poteri del Consiglio.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 227.500, di cui a base d'asta L. 216.979,13.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso, che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli, fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 6500 per gli appaltatori, e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli Uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, dell'esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati e del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi a licitare, dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, ne che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclu-

sione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 11.375.

La cauzione definitiva sarà di L. 22750, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 6500 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un solo concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 16 gennaio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

6796 — A pagamento.

R. SOTTOPREFETTURA DI FROSINONE

AVVISO

per aumento di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dei prodotti legnosi derivanti dal taglio della 2ª sezione del bosco denominato « Faito » di proprietà del Comune di Ceccano.

Nell'esperimento d'asta tenutosi il 19 corrente mese, il taglio del bosco suddetto venne provvisoriamente aggiudicato a Parisini Alfredo, di Frosinone per il prezzo di L. 66.050.

Dovendosi ora far luogo ad aumento di vigesima sul detto prezzo

SI RENDE NOTO

che il termine utile per presentare le offerte di aumento non inferiore al ventesimo di detto prezzo di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 12 del giorno 9 del prossimo mese di febbraio.

Le offerte dovranno essere presentate a questa sottoprefettura entro il termine di cui sopra e dovranno essere corredate dei depositi di cui al precedente avviso d'asta del 30 ottobre ultimo scorso.

In caso che non vi saranno offerte di ventesimo il taglio resterà definitivamente aggiudicato a Parisini Alfredo per il detto prezzo di L. 66,050.

Restano in vigore le condizioni tutte già stabilite.

Frosinone, 19 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
E. Pellegrini.

6775 — A pagamento.

COMUNE DI FINALMARINA

AVVISO

di provvisorio deliberamento

Nell'incanto oggi tenutosi in conformità dell'avviso d'asta del 10 gennaio corr., è rimasto provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori di costruzione di 100 loculi nel Cimitero al rivo Confine, col ribasso del 16 per cento, e così per il prezzo ridotto di L. 33.600.

Si rende quindi noto che il termine utile (fatali), entro il quale si possono presentare a quest'ufficio le offerte di ribasso non minori del ventesimo del sopracitato prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 12 del 31 del corrente gennaio, e che le offerte medesime dovranno essere accompagnate dalle ricevute dei depositi, non che dei certificati richiesti dal surricordato avviso d'asta.

Finalmarina, 22 gennaio 1923.

Il segretario
G. Bosio.

Visto: il sindaco
V. De Raymondi.

6797 — A pagamento.

PROVINCIA DI LECCE — CIRCONDARIO DI BRINDISI

Comune di San Vito dei Normanni

AVVISO

di seguita aggiudicazione provvisoria

dell'appalto dei dazi di consumo per l'anno 1923

SI FA NOTO

che essendosi oggi esperimentati i pubblici incanti relativi all'appalto suddetto ne venne fatta provvisoria aggiudicazione al signor Musa Giovanni fu Leonardantonio per L. 50.400.

I fatali per l'aumento in grado di ventesimo scadranno alle ore 12 precise del dì 29 corrente mese per effetto dei termini abbreviati a cinque giorni.

Tutti gli atti riferibili allo appalto in parola sono visibili in questa segreteria comunale ogni giorno nelle ore di ufficio, e le nuove offerte dovranno essere accompagnate dai prescritti depositi e documenti.

San Vito dei Normanni, 18 gennaio 1923.

Il sindaco
M. Calabrese.

Il segretario comunale
C. Mazzarello.

6799 — A pagamento.

MUNICIPIO DI SANSEVERO

SI AVVERTE

che l'appalto delle opere e provviste per la pavimentazione con mattonelle di asfalto del lato orientale di piazza Plebiscito in prolungamento di via Giuseppe De Cesare è rimasto provvisoria-

mente aggiudicato al signor Cristalli Paolo, per la somma di L. 33,180.

Non oltre le ore 12 del 25 c. m. si possono presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo della somma di lire 33,180, negli uffici della segreteria comunale.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà a nuovo e definitivo incanto sul prezzo della ottenuta migliore offerta, col metodo della estinzione delle candele nel giorno che verrà stabilito da apposito avviso.

Non presentandosi, invece, alcuna offerta, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al sig. Cristalli Paolo.

Sansevero, 20 gennaio 1923

Il sindaco
A. Franami.

6793 — A pagamento.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA

SI RENDE NOTO

che il Consiglio provinciale di Roma, si adunerà in sessione straordinaria, alle ore 15 di lunedì 29 gennaio 1923.

Roma, 23 gennaio 1923.

Il presidente
E. Orrei.

6801 — A pagamento.

Municipio di Messina

Avviso d'asta
ad unico e definitivo incanto

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 30 gennaio 1923, in questa residenza municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di ricostruzione tratto muro sponda sinistra torrente Zaera, previsti per L. 60.000 giusta progetto dell'ufficio tecnico in data 30 novembre 1921, approvato con la deliberazione del 31 dicembre 1921, n. 3937, vistata dall'ill.mo signor prefetto il 3 luglio 1922 col n. 27559 div. 4ª lavori da eseguirsi nel termine di giorni 90 da quello della consegna.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti, tutti i giorni meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (Sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 3400, di cui L. 2000 qual cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 1400, a titolo di spese contrattuali, somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dello appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del signor prefetto della Provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (Ufficio contratti) tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2,40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 12 gennaio 1923.

Il sindaco
Barbera.

Il segretario generale
Romano.

6812 — A pagamento.

Avviso per offerta di vigesima

Il presidente della Venerabile Congregazione degli operai della Divina Pietà

RENDE NOTO

che in base all'asta indetta col bando 6 dicembre 1922, nel giorno 11 gennaio 1923, mediante verbale rogato dal dott. Girolamo Buttaoni, notaio in Roma, vennero provvisoriamente aggiudicati come appresso gli immobili di proprietà della Congregazione suddetta, costituenti tre dei sette lotti posti in vendita, e cioè:

Lotto 1.

Porzione di casa in Roma in piazza Aracoeli n. 37, costituita da una bottega attualmente affittata a banco lotto, segnato in catasto, rione X n. 103 sub. 3.

Aggiudicato al sig. Alessandro Renna Jannini fu Vincenzo, per il prezzo di L. 33,000.

Lotto 4.

Casa in Roma in via Gregoriana n. 46, composta di due vani sotterranei, 4 terreni, 9 al primo piano, 10 al secondo, 10 al terzo ed 8 al quarto, segnata in catasto rione IV n. 1137.

Aggiudicato all'ing. Piercarlo Talenti fu Pietro, per il prezzo di L. 165.000.

Lotto 5.

Casa in Roma in via Gregoriana n. 48, composta di 2 vani sotterranei, 3 al piano terreno, 5 al primo piano, 5 al secondo, 5 al terzo e 6 al quarto, segnata in catasto rione IV n. 1138.

Aggiudicato allo stesso ing. Talenti per il prezzo di L. 124.000

Che il termine per l'offerta in aumento non inferiore al ventesimo per ciascuno dei prezzi sopraindicati scadrà perentoriamente alle ore 12 del giorno 10 febbraio 1923.

Che le offerte dovranno essere effettuate nello studio ed innanzi al predetto notaio dott. Girolamo Buttaoni nel suo ufficio in Roma, piazza San Luigi de' Francesi n. 24 p. p., e l'offerente, qualora non abbia già eseguito gli appresso indicati depositi nella sede della suddetta venerabile Congregazione in Roma via Monterone n. 14, dovrà contestualmente all'offerta, eseguire nelle mani del notaro il seguente deposito in contanti a garanzia dell'offerta stessa relativo al lotto cui voglia apportare l'aumento e cioè:

se per il primo lotto L. 3300 a garanzia dell'offerta, e L. 4620 per le spese;

se per il quarto lotto L. 16.500 a garanzia dell'offerta, e lire 21.450 per le spese;

se per il quinto lotto L. 12.400 a garanzia dell'offerta, e lire 16.120 per le spese

Roma, 12 gennaio 1923.

dott. Girolamo Buttaoni
notaio.

6791 — A pagamento.

Asilo di mendicità "Cav. F. E. Laboccetta,,

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Alle ore 11 del giorno 31 corrente, nella sede di questo Asilo di mendicità « Cav. F. E. Laboccetta », in via Caserta, avanti il sig. amministratore, o chi per lui, si procederà, per asta pubblica, con abbreviazione di termini da 15 a 7 giorni, col metodo delle offerte ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità generale dello Stato, al fitto, in quattro lotti distinti, dei seguenti fondi di proprietà dell'Asilo:

Lotto 1.

Fondo Marinella, sito nel comune di Catone, limitante per montagna con la stradella, per scirocco col torrente Catona, e per gli altri due lati con gli eredi Caminiti, tagliato quasi in mezzo dalla strada ferrata.

Lotto 2.

Fondo Fontanelle, sito pure nel comune di Catona, e limitante per borea con Comi, per scirocco con Caracciolo, Corigliano e Ranieri, e per montagna con la strada provinciale.

Lotto 3.

Fondo Ragaglioti, sito nel comune di Reggio, contrada Ragaglioti o Calvario, confinante a mezzogiorno col torrente S. Agata e casotto daziario, per occidente con la strada pubblica, a settentrione coi beni Valentino ed acquedotto pubblico, e ad oriente coi beni Porosporo.

Il fondo è fornito di case coloniche e di due macchine idrauliche per la estrazione dell'acqua irrigua.

Lotto 4.

Fondo Macillari, sito nel comune di Pellaro, contrada omonima, con case coloniche e sorgive d'acqua dette Moramele.

Il fondo è costituito da 5 appezzamenti distinti coi nomi di Furfudà, Noria, Limbi, Macillari e Lutraro, dei quali i primi tre sono contigui l'uno all'altro.

I confini di detti appezzamenti sono:

Appezzamento Furfudà, a nord col torrente Macillari, ad ovest con la stradella San Giovanni, a sud colla stradella « Saia » e Fossa di Conn', ad est con un viottolo che lo separa dall'altro appezzamento Limbi e dalla parte di fondo dato in enfiteusi a Cilione Giuseppe fu Agostino dal fondo di Mortorano.

Appezzamento o Noria, confina a nord ed a est coll'ultimo tratto della strada « Saia », ad ovest con la proprietà Banca, ed a sud con la parte del fondo data in enfiteusi ai germani Zumbo.

Appezzamento Limbi, a sud delineato dalla stradella « Saia », ad ovest dal viottolo che lo separa dall'appezzamento Furfudà, a nord dalla parte di fondo goduto in enfiteusi da Cilione Giuseppe fu Agostino e dal fondo Mortorano.

Appezzamento Macillari, confina col torrente omonimo, con la stradella di accesso al Casalotto e con la parte di fondo ceduta in enfiteusi a Cilione e Nori.

Appezzamento Lutraro, limita col vallone omonimo, colla stradella pel mulino Cortisano, e con la parte del fondo ceduta in enfiteusi a Cilione, germani, fu Antonio, Paviglianiti Francesco, Lochino Francesco e minori Morabito.

S'intendono esclusi dal fitto tutti gli appezzamenti del fondo già ceduti in enfiteusi, fitti perpetui, ecc.

La durata del fitto è di anni 5, che va a scadere pel terreno al 15 settembre 1927, e per gli alberi al 31 dicembre 1927.

Le basi d'asta per l'estaglio annuo sono le seguenti:

Lotto 1. Fondo Marinella, L. 5000

Lotto 2. Fondo Fontanelle, L. 7000.

Lotto 3. Fondo Ragaglioti, L. 23.000.

Lotto 4. Fondo Macillari, L. 30.000.

L'aumento per ciascuna offerta è dell'1 %.

Per essere ammesso a far partito all'asta, dovranno i concorrenti depositare in contanti, per cauzione provvisoria, L. 500 pel 1° lotto, L. 700 pel 2° lotto, L. 2300 pel 3° lotto e L. 3000 pel 4° lotto.

Divenuta definitiva l'aggiudicazione dovrà essere completata la cauzione nella cifra che rappresenti la metà dell'ammontare dello estaglio, e potrà essere versata anche in titoli valutati al corso di Borsa.

Essa sarà computata allo scadere del fitto.

Il pagamento dell'estaglio risultante dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere fatto per semestre anticipato al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno.

In questo primo esperimento per farsi luogo all'aggiudicazione provvisoria occorrono almeno due offerte in aumento.

Il termine utile per presentare offerte di aumento non grado di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria, è di giorni sette e scadrà alle ore 11 del giorno 7 febbraio p. v.

Il capitolato generale d'oneri per detti fitti, che costituisce allegato integrale al contratto, è visibile nella segreteria dell'Asilo via Caserta, nelle ore d'ufficio.

Le spese tutte di asta, contratto e registro, niuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Reggio Calabria, 24 gennaio 1923.

L'amministratore perpetuo
avv. cav. Armando Genoese Labocetta.

Il segretario
Francesco Bosurgi

6814 — A pagamento.

BANDO

di vendita volontaria all'asta pubblica

SI RENDE NOTO

che il 15 febbraio 1923, alle ore 10, in Roma nell'ufficio e col Ministero del sottoscritto notaio, in piazza S Luigi de' Francesi 24 pp., ed avanti il presidente, o chi per esso, della Ven. Conferenza di S. Vincenzo dei Paoli in S. Nicola degli Incoronati, con le forme stabilite per i contratti dello Stato, si procederà alla vendita volontaria all'asta pubblica, e col metodo di estinzione delle candele, del terreno in Roma di proprietà della si detta Ven. Conferenza, giusta deliberazione dell'assemblea del ottobre 1921, approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza il 18 maggio 1922, n 327.

DESCRIZIONE DEL FONDO

Terreno sito in Roma a Porta Castello della superficie di mq. 880, distinto in catasto al rione XIV col n. di mappa 9

Base d'asta L. 137.600.

Deposito a garanzia del prezzo L. 13.760.

Deposito in conto spese L. 16.600.

Condizioni della vendita

1. Il fondo si vende nello stato in cui si trova e come appartiene al venditore, con i diritti ed oneri inerenti e colle servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, benchè non denunziate e senza alcuna responsabilità del venditore.

2. Non si procederà all'asta se non vi saranno almeno due concorrenti.

3. I concorrenti potranno anche fare offerte per procura e per persona da nominare.

4. L'incanto si aprirà sul prezzo sopra indicato.

5. Gli offerenti all'acquisto non potranno aumentare meno di lire 500 per ciascuna volta.

6 I concorrenti all'asta dovranno depositare prima che si apra l'incanto, nelle mani del notaro procedente, le somme suindicate in numerario o biglietti di banca.

7. L'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Roma.

8. Coloro che non saranno restati aggiudicatari, dopo chiuso l'incanto, ritireranno i depositi versati.

9. Sul prezzo di aggiudicazione sarà ammesso l'aumento non minore del ventesimo, ed il termine per presentare la relativa offerta al sottoscritto notaro scadrà alle ore 12 del giorno 17 marzo 1923. La detta offerta dovrà essere redatta in carta bollata da lire 2,40 e contenere l'elezione di domicilio in Roma.

10. Non essendovi l'aumento di ventesimo, il deliberatario provvisorio diverrà definitivo; effettuandosi invece tale aumento si procederà a nuovo incanto, in seguito al quale avrà luogo la aggiudicazione definitiva.

11. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dovrà pagarsi l'intero prezzo e spese, stipulandosi contemporaneamente il relativo atto notarile di quietanza, ed immediatamente l'aggiudicatario sarà immesso nel possesso e godimento del fondo.

12. Le spese tutte di bando, affissioni, pubblicazioni sui giornali ufficiali e su quelli cittadini, giustificazione della provenienza e libertà del fondo, quelle di aggiudicazione provvisoria, aumento i ventesimo ed aggiudicazione definitiva, ed ogni altra inerente e conseguente, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico del l'aggiudicatario definitivo.

13. Per quanto non sia contemplato nel presente bando, saranno osservate le disposizioni delle leggi in vigore.

Roma, 12 gennaio 1923.

Il notaio
dott. Girolamo Buttaoni.

6790 — A pagamento.

Provincia di Reggio Emilia

Congregazione di carità di Scandiano

Avviso di secondo esperimento d'asta
per vendita di stabili

Nel giorno 12 febbraio 1923, alle ore 10, in Scandiano e negli uffici della Congregazione di carità, si procederà per asta pubblica alla vendita dei seguenti fabbricati posti nel paese di Scandiano e così

1. Casa ad uso uffici e abitazioni con sottostanti negozi posta in corso Garibaldi n. 76 di proprietà dell'O. P. Ospedale, con vincolo dell'usufrutto a favore della signora Claser Giulia vedova Nuvoletti vita naturale durante

2. Casa ad uso uffici e abitazioni con sottostanti negozi in via Cesare Magati n. 85 di 3 piani e 34 vani, di proprietà dell'O. P. Monte Pegni.

Le aste separate, da tenersi col sistema delle candela vergine e sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si apriranno rispettivamente sul prezzo base di L. 55.000 per il 1° lotto e di L. 50.000 per il 2° lotto.

Ogni offerta in aumento, da farsi secondo il sistema decimale, non potrà essere inferiore all'uno per cento del prezzo base e nel periodo dei fatali sarà ammessa la miglioria del ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione provvisoria, alla quale si procederà quando anche non vi sia che un solo offerente

I concorrenti all'asta dovranno provare di avere depositato presso la tesoreria della Congregazione (Banca popolare Scandianese) la somma di L. 5000, per ogni lotto, a garanzia delle loro offerte.

Saranno a carico degli acquirenti tutte le spese d'asta anche del primo incanto, comprese quelle di stampa degli avvisi, posta, bolli, diritti, pubblicazioni e inserzioni nonchè quelle del rogito di compravendita, da pubblicarsi a mezzo del R. notaio che verrà indicato dalla Congregazione.

Gli atti d'asta sono visibili presso l'ufficio della Congregazione dalle 9 alle 12 dei giorni di mercoledì e sabato di ogni settimana.

Scandiano, 19 gennaio 1923.

Il presidente
avv. Rodolfo Franzoni.

6813 — A pagamento.

Arcipretura di Patrica

1° AVVISO D'ASTA
per vendita di immobili

In esecuzione del decreto Ministeriale 22 settembre 1922

SI RENDE NOTO

che il giorno 14 febbraio 1923, alle ore 11, innanzi il sottoscritto nella sede dell'Arcipretura di Patrica, avrà luogo il 1° esperimento d'asta col metodo dell'estinzione di candela vergine per la vendita dei seguenti terreni di proprietà del beneficio parrocchiale di San Pietro e cioè:

Terreni in territorio di Frosinone

1. Terreno seminativo in piano, profondo di ottima feracità, in catasto alla sez. 4, coi nn. 538 e 517, contrada Lame della superficie complessiva di are 60 e centiare 40 e di estimo di scudi 61,25 intestato all'Arcipretura di San Pietro in Patrica per 4|7 e Capitolo di San Pietro per 3|7.

Confina Turrizziani Benedetto, Longhi Bragaglia Paolo, fosso del valore commerciale di L. 6759,90.

Deposito a garanzia dell'offerta ed in conto spese contrattuali L. 2000.

2. Terreno seminativo in piano, profondo di ottima feracità, distinto alla sez. 4, del n. 583, contrada Lame della superficie di are 93 e centiare 80 ed estimo di scudi 109,84 intestato alla parrocchia e Arcipretura di San Pietro in Patrica.

Confina Marchioni Cesare, Giammaria, Pacifici Antonio e fosso, del valore commerciale di L. 9604,80.

Deposito cauzionale ed in conto spese L. 3000.

3. Terreno seminativo pianeggiante profondo di ottima feracità, in catasto alla sezione 4 col nn. 637 e 638, contrada Ponte Bianco della superficie complessiva di are 84 e centiare 60 ed estimo di scudi 42,38 intestato alla Parrocchia ed Arcipretura di San Pietro in Patrica.

Confina Carfagna Clemente, Giammaria, Pacifici Antonio e strada rotabile, del valore commerciale di L. 3862.80.

Deposito cauzionale ed in conto spese contrattuali L. 1200.

4. Terreno seminativo pianeggiante, profondo, di ottima feracità, in catasto alla sez. 4ª col n. 667, contrada Le Lame, della superficie di are 24 e centiare 80, ed estimo di scudi 25,15, intestato alla Parrocchia e Arcipretura di San Pietro in Patrica.

Confina Pacifici, Spezza e stradello, del valore commerciale di L. 1932,35.

Deposito cauzionale ed in conto spese contrattuali L. 600.

5. Terreno seminativo pianeggiante, profondo di ottima feracità in catasto alla sezione 4ª col n. 668, contrada le Lame della superficie di are 61 e centiare 10 ed estimo di scudi 71,55, intestato alla parrocchia e arcipretura di San Pietro in Patrica

Confina con Pacifici, Spezza e fosso.

Del valore commerciale di L. 3862,80.

Deposito cauzionale ed in conto spese contrattuali L. 1200.

6. Terreno seminativo, pianeggiante profondo di ottima feracità, in catasto alla sez. 4 col n. 721 contrada Fontana Grande, della superficie di are 78 e centiare 60 ed estimo di scudi 79.70 intestato alla parrocchia e Arcipretura di San Pietro.

Confina Spaziani, De Santis, De Cesaris e Giammaria, del valore commerciale di L. 9601,80.

Deposito cauzionale ed in conto spese contrattuali L. 3000.

Terreni in territorio di Ceccano

1. Terreno seminativo, pianeggiante, profondo, di ottima feracità, in catasto alla sezione 1ª, coi nn. 887 rif. e 887 B, contrada Conice, della superficie complessiva di are 86 e centiare 50, ed estimo di scudi 5 ,11, intestato alla Parrocchia di San Pietro in Patrica.

Confina Sindaci, Spaziani Benedetto e strada che l'attraversa, del valore commerciale di L. 4828,50.

Deposito cauzionale ed in conto spese contrattuali L. 1500.

2. Terreno seminativo pianeggiante profondo di ottima feracità in catasto alla sezione 2ª col n. 1837 contrada Colli Lauri, della superficie di are 43, e centiare 60 ed estimo di scudi 26,77 intestato alla Parrocchia e Arcipretura di San Pietro in Patrica.

Confina Magni, Pilotti, ecc., del valore commerciale di L. 3862 80.

Deposito cauzionale ed in conto spese contrattuali L. 1200.

Il prezzo di stima dei terreni prebendali su descritti è stato accertato nella giurata perizia Bottaliga del 9 maggio 1922.

I terreni saranno venduti a corpo e non a misura, con tutti gli oneri e servitù inerenti come sono oggi posseduti dal Beneficio, e trovandosi a miglioria, l'acquirente secondo le consuetudini locali, sarà tenuto a tutti gli obblighi verso i miglioratari.

La vendita avrà luogo separatamente per ciascun lotto, e ciascuna offerta non potrà essere inferiore alle L. 50.

Il prezzo all'atto della stipulazione del contratto dovrà essere pagato in contanti.

Nessuna spesa dovrà far carico all'Ente stesso.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno consegnare al sottoscritto il deposito richiesto per ciascuno dei lotti ai quali intendono concorrere.

Della perizia dei terreni, del decreto che ne autorizza la vendita e degli altri atti relativi può prendersi visione presso il sottoscritto, dalle ore 8 alle ore 11 di ogni giorno non festivo,

Il termine utile per la presentazione del ventesimo scadrà alle ore 11 del quindicesimo giorno dell'aggiudicazione provvisoria.

Dovendo la vendita avvenire in duplice esperimento non si può procedere all'aggiudicazione se non si hanno almeno due concorrenti.

In caso di diserzione del primo incanto, avrà luogo il secondo esperimento alle ore 11 del giorno 5 marzo 1923.

L'aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva se non vi sarà offerta del ventesimo.

Patrica, 23 gennaio 1923.

D. Icilio Simoni
Arciprete di Patrica.

6786 — A pagamento.

Avviso d'asta

Nel giorno 20 febbraio 1923, alle ore 10, avanti il sig. presidente dell'Asilo Infantile Regina Margherita in Pistoia, o chi per esso, nel locale di residenza di detto Istituto, sarà proceduto all'incanto per la vendita del seguente stabile di proprietà di detto Istituto, e cioè:

Un fabbricato ad uso di abitazione con magazzini, botteghe, cantine e corte annessa, situato in comune di Pistoia Popolo di Gora sulla via Nazionale Modenese al n. 31.

L'incanto avrà luogo ad offerte segrete e alle condizioni relative agli incanti pubblici di che nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074

Presso la Direzione dell'Istituto sono ostensibili le condizioni della vendita, la perizia di stima e saranno date le informazioni e schiarimenti che verranno richiesti in proposito.

Pistoia, 20 gennaio 1923.

Il presidente
G. B. Petrini.

6782 — A pagamento.

Chiesa parrocchiale di S. Maria De Donatis
IN MORCONE

Avviso per aumento di ventesimo

SI RENDE NOTO

che nell'odierno esperimento d'asta, il fondo rustico prebendale in contrada Bagnara o Spinosa di questo territorio, di cui all'avviso in data 2 corrente, è rimasto provvisoriamente aggiudicato al signor Della Camera Libero di Angelantonio per la somma di L. 40.210.

Il termine utile (fatali) per la presentazione di offerte di miglioramento, non inferiori al ventesimo del prezzo suddetto, scadrà alle ore 10, del giorno 12 febbraio prossimo.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà sul prezzo variato a nuovo definitivo incanto nel giorno e nel modo che saranno indicati con altro apposito avviso, mentre, non pervenendo alcuna offerta, l'aggiudicazione resterà definitiva a favore del Della Camera per la somma su indicata.

Morcone, 22 gennaio 1923

Il titolare della parrocchia
parr. A. Maiorano.
Il segretario delegato
N. D'Alisera

6817 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI NOVARA
(N°. 9436)

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici.

Vista la istanza 8 Agosto 1912 della Società Anonima Tranvia elettrica Biella Oropa e la successiva istanza 10 gennaio 1918 della Ditta Sella Maurizio succeduta nei diritti della citata Società in base ad atto 1°. Dicembre 1917 rogito Gennaro (reg. a Cavaglia il 3 Dicembre 1917 con L. 1038,10) corredata da progetto 5 Luglio 1895 - 15 marzo 1913 dell'ingegnere G. Salvetti ed intesa ad ottenere la concessione di continuare l'esercizio della derivazione di acqua dal torrente Cervo e rio Rialmosso, in località Le Laci del Comune di Quittengo (prov. di Novara) già concessa con R. D. 6 aprile 1884 e scaduta il 31 Dicembre 1912 (portata mod. 1,16 - salto m. 4.50 - potenza nominale H. P. 7) apportandovi tuttavia alcune varianti in modo da utilizzar la stessa portata di mod. 1.16 sul maggior salto di m. 28,97 per produrre la forza nominale di H. P 44,80 (45 in cifra tonda) per usi industriali;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del cessato Decreto Legge 20 novembre 1916 n. 1664 e del relativo regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917 N°. 85, dai quali risulta che la domanda non ha dato luogo ad opposizioni;

Visto il disciplinare sottoscritto dal Comm. Corradino Sella quale comproprietario della Ditta Maurizio Sella in data 23 Settembre 1921 presso l'ufficio del Genio Civile di Novara, Repertorio N°. 224 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque espresso con voto N°. 583 del 9 dicembre 1919;

Visti il R. Decreto-Legge 9 Ottobre 1919, N°. 2161 ed il Regolamento approvato con Decreto Reale 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

Decreta

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Maurizio Sella di derivare dal torrente Cervo e dal rio Rialmosso in località Le Laci del Comune di Quittengo (prov. di Novara) la portata di mod. 1,16 per produrre col salto utile di m. 28,97 la potenza nominale di H. P. 45 in cifra tonda per usi industriali.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1°. Gennaio 1913 data di scadenza della concessione assentita col D. R. 6 aprile 1884, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 23 settembre 1921 rep. n. 224 e verso il pagamento del canone annuo di L. 135 (lire centotrentacinque) a decorrere dal 1°. gennaio 1920 oltre al pagamento, già effettuato, della somma di L. 196 quale importo dei canoni dovuti per il continuato esercizio della concessione scaduta dal 1°. Gennaio 1913 al 31 Dicembre 1919.

Art. 3. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere Capo del Genio Civile di Novara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma li 5 ottobre 1922.

Il Ministro
f.to RICCIO

Registrato alla Corte dei Conti.
addì 13 Ottobre 1922
Reg. 30 Lavori Pubblici fogl. 12289.

Disciplinare del 23 - 9 - 1921
N°. 224
Omissis
Articolo 8.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Siccome la chiusa di presa ha struttura in parte stabile ed in parte instabile, così viene stabilito che solo la parte superiore instabile possa essere ristabilita tutte le volte che venga eventualmente rimossa dalle acque abbondanti, mentre che per la parte inferiore stabile, qualora fosse rimossa da eventuali piene, non potrà essere ristabilita senza speciale autorizzazione dell'amministrazione concedente.

Articolo 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa deriva-

zione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Onde poter riferire in ogni tempo il livello d'acqua lungo il canale, le cui quote di progetto sono riferite al caposaldo, costituito dal piano superiore del parapetto a monte del ponte per la strada di Riabella alla sua testata a sinistra, caposaldo indicato nel detto progetto colla quota 633, 295, vennero all'atto della visita locale del 30 Aprile 1918, come risulta dal relativo processo verbale, individuati i due capisaldi seguenti:

Nuovo caposaldo X costituito dal piano della soglia in vivo del portone della rimessa del molino Valz . . . quota 641, 36.

Nuovo caposaldo Y costituito dal piano della soglia in vivo della porta d'ingresso della casa di Vella Giovanni segnata N°. 13 e sul cui architrave in pietra sono incise V — 1892 — G.ni . . . . quota 669,780

Ommissis

Articolo 15

Condizioni imposte dall'Autorità Militare.

È fatta facoltà all'Autorità Militare, in caso di necessità, di valersi dell'energia elettrica prodotta fino ad un massimo di 25 HP. al prezzo di costo, viene fin d'ora stabilito in lire 150 per HP. annuo.

In caso di necessità di difesa potrà l'Autorità Militare utilizzare o distruggere parzialmente o totalmente l'impianto, distinguendo: che se la distruzione si verificasse per effetto immediato delle azioni di guerra; o sia in combattimento, sarà da considerarsi come dovuta a causa di forza maggiore ed il concessionario o chi per esso (terze persone comunque interessate) la subirà senza diritto al risarcimento di danni; se invece la distruzione avviene per misura di precauzione, come atto preparatorio di guerra l'Amministrazione dello Stato sarà tenuta a pagare il giusto prezzo della parte distrutta sita in terreno di proprietà privata e non demaniale, senza che il proprietario possa pretendere alcun altro risarcimento di danni.

Articolo 16.

Richiami a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Decreto-Legge 9 Ottobre 1919 N°. 2161 e delle disposizioni regolamentari che, per la sua applicazione saranno emanate, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 17.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Biella, presso il suo stabilimento di pannilana.

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
G. GATTICO

6193 — A pagamento.

UFFICIO SPECIALE DELLE ACQUE PUBBLICHE N°. 9862

Il Ministro Segretario Di Stato
Dei Lavori Pubblici

Vista l'istanza 22 Dicembre 1920 della Ditta Ignazio Magnano S. Lio corredata da progetto di pari data e firma dell'agronomo Gaetano Vacanti intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume S. Leonardo, in località Ponte Rotto e Resca del Comune di Lentini (Siracusa) mod. 0, 1050 d'acqua per irrigare Ettare 30,37 di terreno sito nella stessa località.

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle norme legislative e regolamentari in vigore in materia di acque pubbliche senza che abbia dato luogo ad opposizioni;

Ritenuto che la derivazione è stata praticata abusivamente da oltre un trentennio, e come tale la ditta è tenuta al pagamento dei canoni per 30 anni.

Visto il disciplinare sottoscritto dal richiedente Sig. Ignazio Magnano S. Lio fu Matteo in data 14 Giugno 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa Rep°. N°. 720 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Comitato Permanente del Consiglio Superiore delle acque, reso in adunanza del 29 Novembre 1921;

Visti il R°. D°. Legge 9 Ottobre 1919 N° 2161, ed il Regolamento approvato con D°. R. 14 Agosto 1920 N° 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze

DECRETA

Art. 1°. — Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Ignazio Magnano S. Lio con sanatoria dell'uso abusivo per il passato di derivare dal fiume S. Leonardo e dal suo subalveo, in località Ponte Rotto Comune di Lentini (Siracusa) mod. 0, 105 (litri 10,5 al 1.) d'acqua pel periodo dal 1° Maggio al 31 ottobre di ogni anno, per irrigare Et. 30 di terreno limitrofo alla sponda destra del fiume nella stessa località Ponte Rotto e Rosca;

Art. 2° — La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 14 Giugno 1922 e verso il pagamento del canone annuo di Lire 15 (Lire quindici).

Art. 3° — L'introito della suindicata prestazione annua nonchè quello dei canoni arretrati sarà imputato al Cap°. 7 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma 29 Ottobre 1922

Il Ministro
firmato: RICCIO

Reg°. alla Corte dei Conti addì 9 Novembre 1922
Reg°. N°. 33 lavori Pubblici fog. N°. 13162
firmato: (illegibile)

Estratto Del Disciplinare 14 Giugno 1922 N° 720 Di Rep°.

Omissis

Art. 4° — Garenzie da Osservarsi — Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali e simili sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume in dipendenza della concessione derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di completare i lavori, quanto se venga accertata in seguito.

Art. 7° — Durata Della Concessione e Condizioni Particolari Ad essa Relative. —

Omissis

Si dichiara espressamente che la concessione in oggetto viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti, e dei diritti dei terzi già riconosciuti e che ancora fossero da riconoscersi, e pertanto l'Amm.ne concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio o molestia che pel fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garentisce la quantità d'acqua concessa la quale potrà ridursi ed anche venire meno del tutto senza che con ciò la ditta concessionaria abbia alcun diritto a ripetere verso lo Stato indennizzi di sorta per le opere eseguite, per perdita di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incopatibilità della concessione, la quale pertanto viene fatta a totale rischio della Ditta richiedente.

Art. 10° — Richiamo a Leggi e Regolamenti — Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Reale 9 ottobre 1919 N°. 2161 e del Regolamento approvato con R. D. 19 Agosto 1920 N. 1285 per le derivazioni d'acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, la igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 11° — Domicilio Legale — Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Lentini nella casa di abitazione.

Omissis

6293 — A pagamento

Ufficio speciale acque pubbliche

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 28 giugno 1913 della Ditta Gianfrancesco Luzi corredata da progetto in data 9 ottobre 1912 dell'ing. Giuseppe Tambroni, intesa ad ottenere la concessione di mantenere sul canale di scarico del molino già Carassai-Fraticelli, oggi Canestrari e Butteri, animato dall'acque del fiume Potenza, in territorio di Treia (Macerata) contrada Votalarca, una ruota idraulica per il sollevamento di litri 3,15 d'acqua al 1", per l'irrigazione di ettari 1,23 di terreno;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi dell'allora vigente legge 10 agosto 1884, n. 2644, e del relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710;

Considerato che la detta istruttoria non diede luogo ad opposizioni salvo talune osservazioni fatte dal signor Augusto Carassai per la Ditta Canestrari e Butteri relativamente al divieto da farsi alla Ditta concessionaria per l'esecuzione di opere che potessero aumentare la velocità dell'acqua del canale, e conseguentemente che venisse garantita l'integrità del canale stesso, osservazioni che sono state tacitate con opportune clausole del disciplinare della chiesta concessione;

Visto il detto disciplinare sottoscritto dal signor Gianfrancesco Luzi fu Carlo in data 8 luglio 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Macerata, rep. n. 473, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque reso in adunanza del 7 febbraio 1923;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso a titolo di sanatoria alla Ditta marchese Gianfrancesco Luzi di mantenere sullo scarico del molino già Carassai-Fraticelli, oggi Canestrari e Butteri, alimentato dalle acque del fiume Potenza, in territorio di Treia, nella contrada Votalarca, una ruota idraulica allo scopo di derivare dal canale stesso litri 3,15 di acqua al minuto secondo per irrigare ettari 1,23 di terreno.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 19 agosto 1912, data dell'accertamento dell'esistenza e del funzionamento della ruota idraulica subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 8 luglio 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 3.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 10 novembre 1922.

Il Ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1922, registro n. 340 lavori pubblici, foglio n. 13392.

Coep.

Rep. 473. Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, richiesta con domanda di cui sopra.

Omissis.

Art. 4.

La Ditta concessionaria non potrà mai eseguire opere sul fondo e sulle sponde del canale ove è impiantata la ruota, nè piantare pali od altro all'infuori di quelli (in numero di due) su cui devesi imperniare la ruota stessa. Essa Ditta dovrà pertanto estirpare subito quei paletti in legno che ha conficcato nel fondo allo scopo di formare in corrispondenza della ruota un canaletto.

Sarà cura della Ditta concessionaria di mantenere al canale di scarico in corrispondenza della ruota la prescritta sezione trasversale, cioè metri 5 al fondo con scarpate laterali al'1 per 1, riparando a proprie spese ogni eventuale corrosione o guasto che dovesse essere provocato dalla presenza dei ritti e della ruota.

In generale poi sarà obbligo della Ditta concessionaria d'eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che a giudizio insindacabile dell'autorità concedente si renderanno necessarie in qualunque tempo e durante la concessione, per la tutela del buon regime idraulico e nell'interesse dei terzi, per impedire la erogazione di una quantità di acqua maggiore di quella consentita dal precedente art. 1.

Macerata, 8 luglio 1922.

Registrato a Macerata il 28 dicembre 1922, n. 1094, Lib. 2, Vol. 114

6362 — A pagamento.

AVVISO

Il sottoscritto per incarico della rappresentante il minorenne Sala Libero, nato in Milano il 2 febbraio 1906 ed ivi residente, e nel di costui interesse, in relazione al decreto 10 gennaio 1923 di sua eccellenza il Ministro guardasigilli,

rende noto

che detto minorenne Sala Libero - e per esso chi legalmente lo rappresenta - è stato autorizzato a sensi dell'art. 119 e seguenti con R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, a far eseguire la pubblicazione della domanda per ottenere la facoltà di aggiungere al proprio cognome di Sala - quello di «Barni».

Si invita pertanto chiunque abbia interesse contrario di fare la propria opposizione entro quattro mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 21 gennaio 1923.

L'incaricato
Enrico Bolzani.

6800 — A pagamento.

AVVISO

Il sottoscritto, per incarico del rappresentante i minorenni De Mattia Mario e Piero, nati in Milano rispettivamente alli 29 gennaio 1911 e 8 gennaio 1912, ivi residenti, ed in relazione al decreto 30 dicembre 1922, di S. E. il Ministro guardasigilli

Rende noto

che per i detti minorenni De Mattia Mario e Piero, a sensi dell'art. 119 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865 per lo ordinamento dello stato civile, venne chiesto a S. M. il Re, pel tramite del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, la facoltà di aggiungere al cognome De Mattia quello di «Carbonini».

Si invita pertanto chiunque abbia interesse contrario di fare la propria opposizione entro 4 mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 16 gennaio 1923

L'incaricato: Enrico Bolzani

6721 — A pagamento.

AVVISO

Il sottoscritto, per incanto del signor Rigamonti Luigi Giovanni, nato a Civate (Como) il 20 settembre 1897, e del rappresentante la minorenne Rigamonti Maria, nata in Milano il 1° marzo 1902, ambi residenti in Milano, ed in relazione al decreto 21 dicembre 1922, di Sua Eccellenza il ministro guardasigilli,

rende noto

che detti fratello e sorella Rigamonti Luigi-Giovanni e Maria, a sensi dell'art. 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato civile, hanno chiesto a Sua Maestà il Re, pel tramite del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, la facoltà di aggiungere al cognome Rigamonti quello di «Canali».

Si invita pertanto chi nque abbia interesse contrario di fare la propria opposizione entro quattro mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notifica a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 14 gennaio 1923.

L'incaricato
Enrico Bolzani.

6722 — A pagamento.

Con decreto 29 dicembre 1922, 5 gennaio 1923, registrato il 12 gennaio 1923, vol. 480, n. 6310, atti giudiziari, l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, ha dichiarato farsi luogo all'adozione del minore Chirci Enrico di ignoti, da parte dei coniugi D'Atile Vincenzo e Patrizi Filomena, da Anagni, domiciliati effettivamente in Roma, piazza della Quercia, n. 27, presso il sig. avv. Amedeo Sandrini

6784 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente. Dario Peruzy, direttore Tipografia delle Mantellate.